Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 dicembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 313 DEL 18 DICEMBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito redimibile 5 % 1936 (Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, e legge 12 febbraio 1955, n. 47). Parte prima: serie sorteggiata per l'ammortamento nella ventesima estrazione, eseguita il 12 dicembre 1957. Parte seconda: serie sorteggiate nella 18ª e 19ª estrazione. Parte terza: gruppi sorteggiati nelle precedenti estrazioni a norma del regio decreto 24 novembre 1938, n. 1782.

(6513)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 1183.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Stabiae » di Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Stabiae » di Castellammare di Stabia (Napoli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 90. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 1184.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Nocera Inferiore (Salerno).

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Nocera Inferiore (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 94. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 1185.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Antrodoco (Rieti).

N. 1185. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Antrodoco (Rieti) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 95. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 1186.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 97. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 1187.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Settembrini » di Roma.

N. 1187 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Settembrini » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 96. — RELLEVA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1957.

Uso facoltativo delle toghe accademiche per il direttore e per i professori dell'Istituto universitario di magistero pareggiato di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' data facoltà al direttore ed ai professori dell'Istituto universitario di magistero pareggiato di Genova di far uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*) da vistarsi dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1957
Registro n. 89, foglio n. 298

ALLEGATO *A*

Descrizione della toga del direttore e dei professori dell'Istituto universitario di magistero pareggiato di Genova.

DIRETTORE

Toga: di seta nera pieghettata sulle spalle ed all'attacco delle maniche con colletto e rovescio a scialle di seta viola discendente fino alla vita.

Maniche allargate in basso: ripresa la manica destra da doppio *cordone dorato con filettatura* viola attaccato alla spalla da piccolo nodo legato da due *fiocchi d'oro*.

Tocco: di velluto nero con *cordone d'oro* e fiocco nero.

Cravatta: (jabot) di batista di lino bianca e pizzo.

PROFESSORI

Toga: di seta nera pieghettata sulle spalle ed all'attacco delle maniche con colletto e rovescio a scialle di seta viola discendente fino alla vita.

Maniche allargate in basso: ripresa la manica destra da doppio cordone di seta viola, attaccato alla spalla da piccolo nodo legato da due fiocchi di seta viola.

Tocco: di velluto nero con fiocco nero.

Cravatta: (jabot) di batista di lino bianca e pizzo.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

(6982)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1957.

Aumento del contributo statale per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, a favore dei comuni di Ardore, Bagnara Calabra, Bova, Cittanova, Laureana di Borrello, Melito di Porto Salvo, Oppido Mamertina, Palmi, Reggio Calabria, Sinopoli, Taurianova, Villa San Giovanni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER L'INTERNO

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1955, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è stata determinata la pigione per i locali di proprietà del Demanio dello Stato, occupati dagli uffici giudiziari di Palmi, in annue L. 3.468.000, a partire dal 1° gennaio 1954;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1956, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge n. 392 del 1941, è stata determinata la pigione per i locali di proprietà del Demanio dello Stato, occupati dagli uffici giudiziari di Reggio Calabria, in annue L. 7.440.000, a partire dal 1° gennaio 1955,

Visti i decreti interministeriali 20 settembre 1955 (2), 14 ottobre 1955 (4), 4 gennaio 1956, 5 gennaio 1956, 5 maggio 1956 e 5 luglio 1956, con i quali, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge 24 aprile 1941, n. 392, sono state determinate le pigioni per i locali di proprietà dello Stato — occupati dalle Preture di Bagnara Calabra, Bova, Cittanova, Melito di Porto Salvo, Sinopoli, Villa San Giovanni, Ardore, Taurianova, Oppido Mamertina, Laureana di Borrello — in annue L. 330.000, a partire dal 1° gennaio 1955, per il comune di Bagnara Calabra; in annue L. 180.000, a partire dal 1° gennaio 1955, per il comune di Bova; in annue L. 440.000, a partire dal 1° gennaio 1955, per il comune di Cittanova: in annue L. 360.000, a partire dal 1° gennaio 1955, per il comune di Melito Porto Salvo; in annue L. 400.000, a partire dal 1° gennaio 1955, per il comune di Sinopoli; in annue L. 588.000, a partire dal 1° gennaio 1955, per il comune di Villa San Giovanni; in annue L. 200.000, a partire dal 1° gennaio 1955, per il comune di Ardore; in annue L. 472.000, a partire dal 1° gennaio 1955, per il comune di Taurianova; in annue L. 390.000, a partire dal 1° gennaio 1955, per il comune di Oppido Mamertina; in annue L. 252.000, a partire dal 1° gennaio 1955, per il comune di Laureana di Borrello;

Viste le annotazioni in calce alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, con le quali è previsto l'aumento del contributo statale — a favore dei suddetti comuni di Palmi, Reggio Calabria, Bagnara Calabra, Bova, Cittanova, Melito di Porto Salvo, Sinopoli, Villa San Giovanni, Ardore, Taurianova, Oppido Mamertina e Laureana di Borrello — per un importo pari all'ammontare del canone di fitto, quando questo fosse stato stabilito;

Ritenuto opportuno trattenere a favore del locatore, all'atto del pagamento dei contributi, le somme dovute dai sopra elencati Comuni per canoni di fitto;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Decreta:

Il contributo annuo dovuto dallo Stato al comune di Palmi in applicazione della tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio

1952, n. 703, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1954, di L. 3.468.000 (lire tremilioniquattrocentosessantottomila).

Il contributo annuo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in applicazione della legge 1° dicembre 1952, n. 1908, in relazione alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e all'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1955, di L. 7.440.000 (lire settemilioniquattrocentoquarantamila).

I contributi annui dovuti dallo Stato ai comuni di Bagnara Calabra, Bova, Cittanova, Melito di Porto Salvo, Sinopoli, Villa San Giovanni, Ardore, Taurianova, Oppido Mamertina e Laureana di Borrello in applicazione della tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1955, come segue: di L. 330.000 (lire trecentotrentamila) a favore del comune di Bagnara Calabra, di L. 180.000 (lire centottantamila) a favore del comune di Bova, L. 440.000 (lire quattrocentoquarantamila) a favore del comune di Cittanova, di L. 360.000 (lire trecentosessantamila) a favore del comune di Melito di Porto Salvo, di L. 400.000 (lire quattrocentomila) a favore del comune di Sinopoli, di L. 588.000 (lire cinquecentottantottomila) a favore del comune di Villa San Giovanni, di L. 200.000 (lire duecentomila) a favore del comune di Ardore, di L. 472.000 (lire quattrocentosettantaduemila) a favore del comune di Taurianova, di L. 390.000 (lire trecentonovantamila) a favore del comune di Oppido Mamertina, di L. 252.000 (lire duecentocinquantaduemila) a favore del comune di Laureana di Borrello.

Dispone che le somme suddette siano trattenute a favore del locatore all'atto del pagamento dei contributi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1957

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1957
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 274

(6980)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1957.

Costituzione della Commissione per la franchigia doganale ai materiali destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per i macchinari ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, che approva il regolamento di esecuzione della citata legge 21 maggio 1956, n. 694;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione, prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze, dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Associazione mineraria italiana;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, per l'applicazione della legge 21 maggio 1956, n. 694, è così costituita:

Padellaro dott. Antonio, direttore generale delle miniere, presidente;

Parise dott. Guido, direttore di divisione, addetto alla Direzione generale delle miniere;

Bellei ing. Crescenzio, ispettore superiore, addetto alla Direzione generale della produzione industriale;

Cirincione dott. Raffaele, direttore di divisione, designato dal Ministero delle finanze;

Briotti comm. Giuseppe, in rappresentanza delle industrie metalmeccaniche, designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Bronzini ing. Siro, in rappresentanza dell'industria estrattiva, designato dall'Associazione mineraria italiana.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Ugo Ristagno, direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Porta, consigliere di 2ª classe, e, in via alternativa, in caso di assenza o impedimento, dal dottor Luigi Ricerca, vice segretario del Corpo delle miniere.

Art. 4.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura prevista dal precitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 19 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1957

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1957
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 105

(6981)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1957.

Limite massimo di velocità di 50 km. orari, ai veicoli transitanti lungo un tratto della strada statale n. 15 (via Flavia), nel comune di Trieste.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in 50 km. orari la velocità massima che i veicoli possono mantenere nel tratto della strada statale n. 15 (via Flavia) compreso tra le progressive km. 4+800 e km. 7+920, in comune di Trieste;

Decreta:

Nel tratto della strada statale n. 15 (via Flavia) compreso tra le progressive km. 4+800 e km. 7+920, nel comune di Trieste, i veicoli non debbono superare la velocità di 50 km. orari.

Roma, addì 14 ottobre 1957

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(6955)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1957.

Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicali ed agrari ai fini dell'imposta complementare progressiva per l'esercizio finanziario 1958-59.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Decreta:

La valutazione, nell'anno 1958, del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva per l'esercizio 1958-59, è fatta moltiplicando per tre gli imponibili iscritti in catasto per l'esercizio finanziario 1957-58, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, sono moltiplicati per quattro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1957
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 109. — SERRAVEZZA

(6956)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1957.

Abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sull'alcool metilico impiegato nella preparazione della formaldeide destinata all'esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunta, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione della formaldeide è ammessa a fruire, all'esportazione, dell'abbuono della imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sull'alcool metilico impiegato nella preparazione del detto prodotto.

Art. 2.

L'alcool dovrà essere ritirato in cauzione della imposta di fabbricazione e dei diritti erariali e custodito, in attesa dell'uso, in appositi magazzini fiduciari.

Art. 3.

Le operazioni per la preparazione della formaldeide con impiego di alcool metilico, in regime di abbuono, sono sottoposte a vigilanza fiscale.

L'Amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione, con spese a carico delle ditte interessate, per accertare il consumo medio di alcool metilico per ogni unità di prodotto.

Art. 4.

Lo scarico dei tributi gravanti sull'alcool metilico impiegato nella fabbricazione della formaldeide, esportata con bolletta mod. A-55, sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione, con abbuono d'imposta, dei prodotti contenenti alcool.

Roma, addì 4 dicembre 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

(6939)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1957.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno n. 45735 in data 19 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del rag. La Saponara Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno, e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il

collocamento, con il dott. Brianza Aldo, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Brianza Aldo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno, è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno, in sostituzione del rag. La Saponara Mario, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(6861)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1957.

Approvazione di una tariffa complementare d'invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di invalidità e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità assoluta e permanente, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 10 dicembre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6957)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 17 ottobre 1957, n. 1007: « Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 », pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 31 ottobre 1957, alla pagina 12, nella denominazione del cap. 184, seconda linea, in luogo di « ...Indumenti speciali da lavoro.. » leggasi « . Indumenti speciali da volo.. ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale di circolo di Busto Arsizio ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto in data 2 dicembre 1957, n. 330/463, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale di circolo di Busto Arsizio (Varese) viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale medesimo.

(6881)

Autorizzazione agli Ospedali riuniti « San Giovanni Di Dio e Ruggi D'Aragona » di Salerno, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 9 ottobre 1957, n. 330/157, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, gli Ospedali riuniti « San Giovanni Di Dio e Ruggi D'Aragona » di Salerno, vengono autorizzati ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso gli Ospedali medesimi.

(6884)

Autorizzazione al Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Torino ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 2 dicembre 1957, n. 330/474, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Torino viene autorizzato ad istituire in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso il Comitato stesso.

(6883)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa Mutua cooperativa di consumo di Campone di Tramonti di Sotto (Udine).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 novembre 1957, i poteri conferiti al geometra Mattia D'Andrea, commissario governativo della Società cooperativa Mutua cooperativa di consumo di Campone di Tramonti di Sotto (Udine), sono stati prorogati al 28 febbraio 1958.

(6887)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di variante al piano di ricostruzione di Lerici (La Spezia)

Con decreto Ministeriale 13 dicembre 1957, n. 5109, è stato approvato un progetto di variante al piano di ricostruzione di Lerici, vistato in tre planimetrie in iscala 1:1000.

Per l'esecuzione di detto progetto è stato assegnato lo stesso termine di attuazione del piano di ricostruzione originario, che — giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(6987)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro, relativa alla ricostruzione del fabbricato in via Fossatello n. 2.

Con decreto Ministeriale 11 dicembre 1957, n. 2807, è stata approvata con modifiche e prescrizione, la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro, riguardante la ricostruzione del fabbricato in via Fossatello n. 2 vistata in tre planimetrie in scala 1:500.

Per l'attuazione dell'opera prevista in detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale del Comune medesimo.

(6962)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 giugno 1953, nella zona di Bobbio Pellice (Torino), della estensione di ettari 1716, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 17 giugno 1953 e 10 agosto 1956, nella zona di Luserna San Giovanni e Lusernetta (Torino), della estensione di ettari 320, compresa entro i confini delimitati con gli stessi decreti Ministeriali, viene revocato.

(6986)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	BEVILACQUA Gennaro fu Nicola	Campomarino	17.52.42	3444	27-12-52	14 s.o. 3	19- 1-53	2.467.402	2.465.000	16- 8-53
2	BEVILACQUA Giuseppe fu Luigi	San Martino in Pensilis	137.59.75	3446	27-12-52	14 s.o. 3	19- 1-53	16.671.177	16.670.000	16- 8-53
3	BEVILACQUA Michele fu Carlo	San Martino in Pensilis	14.35.99	3447	27-12-52	14 s.o. 3	19- 1-53	1.587.554	1.585.000	16- 8-53
4	CANDELA Ettore fu Luigi	Termoli	12.67.93	3450	27-12-52	14 s.o. 3	19- 1-53	1.356.655	1.355.000	16- 8-53
5	DE CRISTOFARO Letizia fu Umberto	Guglionesi	111.44.01	4130	28-12-52	19 s.o. 1	24- 1-53	8.684.461	8.680.000	16- 8-53
6	DE CURTIS Doroteo fu Bilivelto	Santa Croce di Magliano	10.76.09	4296	28-12-52	19 s.o. 6	24- 1-53	1.181.555	1.180.000	15- 8-53
7	D'ERRICO Gerardo di Potito	Cerignola	12.39.05	2029	19-11-52	294 s.o. 1	19-12-52	1.003.628	—	6- 3-53
8	DI MISCIO Antonio di Gerardo	Ascoli Satriano	19.20.42	3462	27-12-52	14 s.o. 3	19- 1-53	1.947.303	1.945.000	16- 8-53
9	DI MOLA Pietro e Saverio di Giovanni	Manfredonia	13.48.78	2050	19-11-52	294 s.o. 2	19-12-52	1.361.868	1.360.000	27- 2-53
10	GAMBONE Giuseppe Costantino fu Lorenzo	Melfi	50.05.91	2607	29-11-52	7 s.o. 1	10- 1-53	1.744.669	1.740.000	1- 9-53
11	GENTILE Elena fu Vincenzo	San Marco in Lamis	62.89.64	2608	29-11-52	7 s.o. 1	10- 1-53	7.429.637	—	17- 7-53
12	GROSSI Mario fu Tommaso	Craco	48.59.39	2096	19-11-52	294 s.o. 3	19-12-52	876.299	875.000	13- 3-53
13	IATTA Lucia fu Giovanni	Ruvo	43.09.33	4022	28-12-52	18 s.o. 1	23- 1-53	1.120.729	1.120.000	16- 8-53
14	LENTI Maria fu Oronzo	Mottola	99.47.51	3424	18-12-52	14 s.o. 2	19- 1-53	2.682.741	—	16- 8-53
15	LEONE Domenico fu Giuseppe	Guglionesi	8.24.38	4256	28-12-52	19 s.o. 6	24- 1-53	871.219	870.000	16- 8-53

Roma, addì 26 novembre 1957

Visto, p. *il Ministro* BOTTALICO

(6728)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 15 ottobre 1957, sono state definitivamente determinate le indennità ed i relativi interessi dovuti per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 148 del 13 giugno 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata (Ha.)	Decreto Presidenziale di esproprio ed iscrizione vincolo indisponibilità – N.	Data	Gazzetta Ufficiale – N.	Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi in data 15-10-57 – N.	Registrazione alla Corte dei conti – Data	Registro Agric. – N.	Foglio	Ammontare indennità arrotondato (cap. nom.) Lire	Ammontare interessi arrotondati (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Puglia e Lucania														
1	BUCCI Cecilia fu Umberto . .	Minervino	0.62.11	3345	18-12-52	14 s. o. 1	19- 1-53	3252-1156	11-11-57	23	329	60.000	5.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	CASTRO Antonino fu Calogero	Ginosa	7.51.12	4122	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	3253-1157	11-11-57	23	328	660.000	60.000	Id. Id.	»
3	DE PEPPO Gennaro fu Francesco Paolo	Biccari	51.52.65	2414	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	3254-1158	11-11-57	23	327	7.425.000	305.000	Id. Id.	»
4	DI VAIRA Maria fu Angelo e BARBA Francesca fu Felice	Petacciato	24.40.12	4136	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	3255-1159	11-11-57	23	326	3.615.000	—	Id. Id.	»
5	D'ONGHIA Giovanni fu Giovanni-Antonio	Palagianello	3.23.19	3704	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	3256-1160	11-11-57	23	325	400.000	25.000	Id. Id.	»
6	FARALDO Carlo fu Vincenzo	Montalbano Jonico	35.46.58	775	27- 5-52	162 s. o.	15- 7-52	3257-1161	11-11-57	23	324	3.860.000	310.000	Id. Id.	»
7	FUSCO Giuseppe fu Vito Antonio	Brindisi	42.36.68	1481	6- 9-52	269 s. o.	20-11-52	3258-1162	11-11-57	23	323	1.790.000	—	Id. Id.	»
8	GALANTE Giuseppe fu Gaetano	Lesina	17.41.04	2369	29-11-52	298 s. o.	24-12-52	3259-1163	11-11-57	23	322	760.000	65.000	Id. Id.	»
9	GENTILE Mario fu Giuseppe	Ascoli Satriano	24.44.40	2077	19-11-52	294 s. o. 2	19-12-52	3260-1164	11-11-57	23	317	1.335.000	120.000	Id. Id.	»
10	GIOIA Vito fu Nicola (eredi) .	Corato e Ruvo	28.06.04	4139 4140	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	3261-1165	11-11-57	23	321	8.470.000	—	Id. Id.	»
11	PAVONCELLI Federico fu Nicola	Cerignola	119.55.73	4027	28-12-52	18 s. o. 1	23- 1-53	3262-1166	11-11-57	23	320	10.210.000	1.025.000	Id. Id.	»
12	POLINI Domenico fu Antonio	Gravina	31.63.37	1277	4-11-51	276 s. o.	30-11-51	3263-1167	11-11-57	23	319	1.725.000	65.000	Id. Id.	»
13	TERRIBILE Giuseppe di Francesco	Gravina	4.90.24	2151	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52	3264-1168	11-11-57	23	318	440.000	15.000	Id. Id.	»

Roma, addì 29 novembre 1957

Visto, p. il *Ministro*: BOTTALICO

(6729)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	72510	6.055 —	Gardini *Anita*, di Enea, nubile, dom. a Torino, vincolato per dote.	Gardini *Anna*, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	355791	12.071,50	Varoli Federigo di Corrado, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varoli *Egilda*, *Fenenna*, *Sesta* e Amina fu Federigo, nubili.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varoli *Maria*, *Elena*, *Anita* e Amina fu Federigo, nubili.
Rendita 5% (1935)	158421	2.400 —	Buonanno Rosa di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Solofra (Avellino), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Buonanno Maria e *Raffaela* fu Michele.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Buonanno Maria e *Maria Raffaela* fu Michele.
Id.	177397	1.605 —	De Pascale Maria di *Enrico* moglie di Di Blasi Carmine, domiciliata in Capaccio (Salerno), vincolato per dote.	De Pascale Maria di *Errico*, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1959)	1706	2.500 —	Tavolaj Camilla fu Antonio, moglie di Cattaneo *Paolo* fu Edoardo, domiciliata in Torino, vincolato per dote.	Tavolaj Camilla fu Antonio, moglie di Cattaneo *Alfonso Paolo* fu Edoardo, ecc., come contro.
Id.	1707	250 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5% (1935)	28408	1.500 —	De Stefano *Domenico* fu Rocco, domiciliato a Corleto Perticara (Potenza).	De Stefano *Giuseppe Domenico* fu Rocco, domiciliato a Corleto Perticara (Potenza).
Id.	28409	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28413	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28414	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28415	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28438	65 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28441	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28442	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28443	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	172239	440 —	Briguglio Rosaria fu Giacomo moglie di *Faraci* Pasquale, domiciliata in Messina, vincolato per dote.	Briguglio Rosaria fu Giacomo moglie di *Farace* Pasquale, domiciliata in Messina, vincolato per dote.
P. R. 3,50% (1934)	140593	322 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	171518	637 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1965)	262	44.750 —	Borzacchiello Carmine fu Aniello, minore sotto la patria potestà della madre *Di Rubbio* Elisa fu Domenico vedova Borzacchiello.	Borzacchiello Carmine fu Aniello, minore sotto la patria potestà della madre *Di Rubbo* Elisa fu Domenico vedova Borzacchiello.
Id.	263	44.750 —	Borzacchiello Concetta fu Aniello, minore, ecc., come sopra.	Borzacchiello Concetta fu Aniello, minore, ecc., come sopra.
Id.	264	44.750 —	Borzacchiello Carmela fu Aniello, minore, ecc., come sopra.	Borzacchiello Carmela fu Aniello, minore, ecc., come sopra.
Id.	265	44.750 —	Borzacchiello Lucia fu Aniello, minore, ecc., come sopra.	Borzacchiello Lucia fu Aniello, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	159801	444,50	Nascimbene *Irene* fu Carlo moglie di Massazza Marcello, domiciliata a Pinarolo Po (Pavia), vincolato per dote.	Nascimbene *Maria Irene* fu Carlo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite.

Roma, addì 19 novembre 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(6496)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 290

Corso dei cambi del 17 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,80	624,80	624,80	624,75	—	624,84	624,90	624,80	624,82
$ Can.	639,75	638,50	638 —	638,375	637,90	—	638,375	640 —	639,80	639,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,79	145,70	—	145,8025	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,44	90,34	90,35	90,33	90,30	—	90,35	90,40	90,44	90,44
Kr. N. . .	87,45	87,36	87,38	87,345	87,30	—	87,37	87,45	87,46	87,45
Kr. Sv. .	120,82	120,75	120,73	120,74	120,60	—	120,76	120,80	120,81	120,80
Fol. . .	164,81	164,79	164,78	164,76	164,80	—	164,76	164,80	164,81	164,82
Fr. B.	12,48	12,4875	12,49	12,48625	12,485	—	12,48375	12,50	12,49	12,495
Fr. Fr.	148,76	149,05	149,10	149,08	149,02	—	149,22	148,80	148,81	148,80
Fr. Sv. acc.	142,62	142,50	142,45	142,46	142,40	—	142,49	142,65	142,58	142,50
Lst.	1749,79	1747,75	1748,125	1747,50	1747 —	—	1747,50	1749,70	1749,75	1747,75
Dm. occ.	148,66	148,55	148,55	148,54	148,45	—	148,53	148,65	148,64	148,55
Scell. Aust.	24,02	23,99	24,01	24 —	23,95	—	24,01	24,05	24,02	24,02

Media dei titoli del 17 dicembre 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	61,725
Id. 3,50 % 1902	62,175
Id. 5 % 1935	94,70
Redimibile 3,50 % 1934	81,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,95
Id. 5 % 1936	96,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	638,375
1 Franco svizzero lib.	145,796
1 Corona danese	90,34
1 Corona norvegese	87,357
1 Corona svedese	120,75
1 Fiorino olandese	164,76
1 Franco belga	12,437
100 Franchi francesi	149,15
1 Franco svizzero acc.	142,475
1 Lira sterlina	1747,50
1 Marco germanico	148,535
1 Scellino austriaco	24,005

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Div. I N. XIII/2 12632

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 5 giugno 1957, dal signor Bosich Mario di Giuseppe, nato a Isola (Pola) il 2 aprile 1933, residente a Trieste in via Doberdò n. 8, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bossi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Bosich Mario è ridotto nella forma italiana di Bossi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6806)

Div. I N. XIII/2 9409

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 aprile 1957, dalla signora Crapaz Beatrice vedova Coslovich di Giovanni, nata ad Umago il 18 gennaio 1912, residente a Trieste in via Orlandini, 49, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Carpi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Crapaz Beatrice vedova Coslovich è ridotto nella forma italiana di Carpi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 26 luglio 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6707)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esame a quaranta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali, nonchè la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 993/61231.13/1.3.1 del 4 febbraio 1955, contenente disposizioni sull'attuazione del predetto decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, relativi all'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sul nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 3, comma secondo;

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno limitare a quaranta i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quaranta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al quadro 18° annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio (di cui al successivo quarto comma n. 5) purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi degli articoli 127, lettera *d*), e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite superiore di età previsto dal successivo art. 2;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) possesso della laurea in giurisprudenza od in economia e commercio o in scienze politiche.

Art. 2.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovano nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge citata;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce al valore militare oppure per i promossi di merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quella di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

D) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

b) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 409;

E) il limite massimo di età è protratto sino ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non possono essere ammesse a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4ª e 10ª della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli invalidi per servizio sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le elevazioni di cui alle lettere *D*) e *E*) non sono cumulabili con le elevazioni di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*).

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato (a termine dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Nei confronti degli assistenti straordinari volontari o incari-

cati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Sia per i candidati già colpiti dalle leggi razziali che per gli assistenti universitari il limite massimo di età non può essere comunque superiore ad anni 40.

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato possono partecipare senza alcun limite di età al presente concorso, ai sensi dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alle elevazioni del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati di età non superiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendono procedimenti penali;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione, ovvero di decadenza dall'impiego stesso, ai sensi degli articoli 127, lettera *d*), e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentenmente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio ed il recapito;

10) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera e la categoria di appartenenza, e la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale, concessione speciale *C;*

11) la firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto le apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine a norma delle leggi in vigore, o preferenza nelle nomine stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si precisano, a tal fine, le categorie previste dall'art. 5 suindicato:

1) insigniti di medaglia al valore militare;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra;

6) orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti.

1. Diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1 n. 5), ovvero il certificato provvisorio rilasciato dalla competente Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale o il certificato provvisorio sostitutivo di cui sopra, con una copia autentica dei documenti stessi, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, purchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 5 del presente decreto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, per avvalersi del beneficio previsto a loro favore nell'art. 2, apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, dalla competente autorità militare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza nel Comune per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco e dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

8. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato, di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200 con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio ovvero, nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente art. 6 quelli di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal termine indicato, a pena di decadenza, nel comma secondo del precedente art. 6.

I certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme sui documenti indicati nel precedente art. 6 non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 6, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 7 e 8 dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 6 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. I documenti prodotti in carta libera dovranno altresì essere accompagnati dal sopracitato attestato di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 5 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capitolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte ed una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munito della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario personale — concessione speciale *C*, — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato, oppure la carta di identità personale rilasciata dal Comune o il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto costituzionale ed amministrativo;

3) economia politica.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti altre materie:
1) diritto internazionale pubblico e privato;
2) diritto civile e commerciale;
3) elementi di diritto penale;
4) scienza delle finanze;
5) statistica metodologica.

Art. 10.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che decorreranno non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un magistrato dell'Ordine giudiziario, con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di Corte d'appello;

c) di un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a quella di referendario;

d) di due funzionari, della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di direttore di Divisione, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un professore ordinario o libero docente insegnante economia politica e di un professore ordinario o libero docente insegnante diritto del lavoro e legislazione sociale in una Università della Repubblica.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe, del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1957
Registro n. 4 Lavoro e previdenza, foglio n. 279. — GALEANI

(6931)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per duecentosettantacinque borse di studio a favore degli orfani e dei figli degli iscritti all'Opera di previdenza.

E' bandito un concorso suppletivo per titoli per il conferimento, nell'anno scolastico 1957-58, di altre duecentosettantacinque borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti statali di ruolo, distribuiti come appresso:

BORSE DI STUDIO RISERVATE AGLI ORFANI

20 da L. 20.000, per le scuole elementari;
55 da L. 40.000, per le scuole medie e le scuole di avviamento professionale;
100 da L. 65.000, per il ginnasio e liceo, per l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori.

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare gli orfani di padre, o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi dal diritto di concorrere gli orfani di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i quali provvede altra istituzione).

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso, entro il 31 gennaio 1958.

Detto termine è improrogabile. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studi che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, orfani di padre impiegato, orfani di madre impiegata, saranno per ciascuna di dette categorie graduati fra di loro in ragione di merito in base ai risultati scolastici, a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza tra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti gli orfani le cui famiglie non hanno avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio semprechè non sia stato conferito alcun beneficio a seguito del concorso ordinario scaduto il 10 settembre 1957.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono:
1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;
2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;
3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;
4) stato di servizio dell'iscritto rilasciato dalla competente Amministrazione centrale;
5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;
6) certificato municipale rilasciato in data posteriore al presente bando di concorso, su la conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia del concorrente, se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria, pensione di guerra o assegno vitalizio, la data di nascita e la professione di ciascun membro della stessa anche non convivente, e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, sia rico-

verato in convitto o assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche ente; tale certificato potrà essere sostituito da dichiarazione contenente tutte le notizie innanzi richieste, rilasciata, sotto la propria personale responsabilità, dal capo famiglia;

7) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di ambedue i genitori;

8) atto di adozione qualora il concorrente sia figlio adottivo;

9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente per la promozione o l'ammissione al corso frequentato nell'anno scolastico 1957-58.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorità.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere autenticate dal competente Provveditorato agli studi.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N.B. — Dei documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 7) e 8) potrà essere omessa la riproduzione qualora siano già stati esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, indennità di buonuscita o assegno vitalizio, facendo richiamo alla istanza a corredo della quale furono prodotti.

BORSE DI STUDIO RISERVATE AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

100 da L. 65.000, per il ginnasio e il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori.

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione).

L'aspirante non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o l'ammissione o il diploma nella sessione estiva dell'anno scolastico 1956-57, con media non inferiore ad 8/10 (la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento, escluse le facoltative, l'educazione fisica e la condotta).

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro il 31 gennaio 1958.

Detto termine è improrogabile. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito.

Nelle domande deve essere precisato il corso di studi che si intende seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, figli di padre o di madre dipendente statale capo famiglia, figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno per ciascuna delle due categorie graduati fra loro in ragione di merito in base ai risultati scolastici; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza tra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio semprechè non ne sia stata conferita alcuna a seguito del concorso ordinario scaduto il 10 settembre 1957.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono quelli indicati per i concorrenti orfani ai numeri 1), 3), 4), 6), 8) e 9), oltre ad una dichiarazione dell'Amministrazione, da cui l'iscritto dipende, attestante che lo stesso trovasi in attività di servizio.

Roma, addì 12 dicembre 1957

Il presidente: Gregorio NOTARIANNI

(6968)

PREFETTURA DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto 1° marzo 1957, n. 6552, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1956;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della Provincia e quelle dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1956 è costituita come appresso:

Presidente:
Rossi dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Messina dott. Salvatore, medico provinciale;
Cassano prof. dott. Francesco, primario di ostetricia e ginecologia degli ospedali ed ospizi di Lucca;
Luisi prof. dott. Manlio, primario di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale civile di Viareggio;
Cecchini Laura, ostetrica condotta.

Segretario:
Alì dott. Nicolò, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Lucca, addì 6 dicembre 1957

Il prefetto: MAURO

(6932)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 7065 del 5 marzo 1956, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona alla data 30 novembre 1955;

Visto il verbale in data 6 novembre 1957, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee;

Accertata la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Isotta Irma	punti	63,831	su 100
2. Montigiani Dirge	»	63,366	»
3. Nestori Camilla	»	62,915	»
4. Ghizzi Elisabetta	»	62,871	»
5. Pachera Norma	»	62,560	»
6. Visioli Adele	»	62,202	»
7. Ugolini Antonietta	»	61,836	»
8. Corradini Delfina	»	61,776	»
9. Rossi Gelmina	»	61,655	»

N.	Nome		Punteggio	
10.	Menon Severina	punti	60,741	su 100
11.	Bertoldi Maria di Guerrino	»	60,726	»
12.	Limena Maria	»	60,680	»
13.	Bertoldi Maria fu Sante	»	60,544	»
14.	Gelmini Elvira	»	60,173	»
15.	Miglioranza Vittorina	»	60,118	»
16.	Tessari Genoveffa	»	59,875	»
17.	Berti Rosa	»	59,830	»
18.	Giri Nella Serafina	»	59,817	»
19.	Sponda Lucia	»	59,601	»
20.	Rondelli Elvia	»	59,241	»
21.	Franzoni Ines	»	59,187	»
22.	Lonardi Fiorina	»	59,124	»
23.	Marcantonio Almerina	»	59,025	»
24.	Rebecca Carmela	»	58,890	»
25.	Donini Domenica	»	58,748	»
26.	Antonelli Oriele	»	58,646	»
27.	De Santi Carla	»	58,613	»
28.	Corso Nerina	»	58,593	»
29.	Bassanello Gabriella	»	58,408	»
30.	Piccinelli Cesira	»	58,315	»
31.	Ceccon Ledra	»	58,293	»
32.	Dal Prà Adelina	»	58,149	»
33.	Morselli Lidia	»	57,861	»
34.	Borgna Clara	»	57,671	»
35.	Lualdi Alba	»	57,648	»
36.	Corioni Ines	»	57,378	»
37.	Duria Eva	»	57,146	»
38.	Roncà Silvia	»	57,036	»
39.	Bertolo Maria Pia	»	56,978	»
40.	Manani Annalisa	»	56,707	»
41.	Vincenzi Franca	»	56,538	»
42.	Ruffo Maria	»	56,498	»
43.	Cecchini Lucia	»	56,293	»
44.	Angelini Fernanda	»	56,046	»
45.	Fanti Rina	»	55,848	»
46.	Ferri Giacomina	»	55,812	»
47.	Engele Geltrude	»	55,388	»
48.	Garavello Gianna	»	55,076	»
49.	Ugolini Iole	»	54,845	»
50.	Fabula Lidia	»	54,816	»
51.	Grechi Valentina	»	54,426	»
52.	Cavaleri Ernesta	»	54,401	»
53.	Beccaletto Fernanda	»	54,359	»
54.	Rossi Onorina	»	54,119	»
55.	Mandola Maria	»	53,866	»
56.	Poletti Mafalda	»	53,483	»
57.	Vecchi Franca	»	53,296	»
58.	Marchi Mirella	»	52,901	»
59.	Lodi Antonietta	»	52,858	»
60.	Fantoma Giovanna	»	52,616	»
61.	Bassi Andreasi Clara	»	52,288	»
62.	Partelli Agnese	»	51,687	»
63.	Begossi Anna Maria	»	51,690	»
64.	Giacomazzi Adele	»	51,176	»
65.	Romano Maria	»	51,176	»
66.	Mirandola Maria	»	51,166	»
67.	Chesini Nilda	»	51,125	»
68.	Aldrighetti Leonilda	»	51,015	»
69.	Benini Ezzelinda	»	50,983	»
70.	Saviola Franca	»	50,704	»
71.	Festa Andreina	»	50,554	»
72.	Gabelli Norma	»	50,551	»
73.	Gianesin Lola	»	50,437	»
74.	Benfatti Lea	»	49,994	»
75.	Gatto Antonietta	punti	49,828	su 100
76.	Turra Irma	»	49,678	»
77.	Linetti Rosalia	»	49,494	»
78.	Pastorello Bruna	»	49,468	»
79.	Vicentini Maria	»	49,447	»
80.	Zardini Assunta	»	49,120	»
81.	Lancini Maria	»	48,828	»
82.	Mazzi Celide	»	48,528	»
83.	Ferrari Velia	»	48,250	»
84.	Salvagno Enza	»	48,203	»
85.	Chilò Ada	»	47,666	»
86.	Cadem Elide	»	47,453	»
87.	Lodi Amalia	»	47,052	»
88.	Ambrosi Sonia	»	46,853	»
89.	Mucchietto Flora	»	46,687	»
90.	Quabba Domenica	»	46,451	»
91.	Fadini Franca	»	46,203	»
92.	Tonioli Bianca	»	45,584	»
93.	Facchini Maria	»	45,000	»
94.	Zanella Norma	»	43,625	»
95.	Pedrazzi Adalgisa	»	42,358	»
96.	Fratton Angela	»	41,730	»
97.	Bettati Bruna	»	36,415	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 20 novembre 1957

Il prefetto: GAIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Vito il proprio decreto n. 7065 del 5 marzo 1956, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 39322 Div. san. in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso medesimo;

Visto l'ordine indicato dalle singole candidate nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per quali ciascuna ha inteso concorrere;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Isotta Irma: Povegliano Veronese;
2) Montigiani Dirge: Erbè;
3) Nestori Camilla: Ronco all'Adige (2° rep.) frazione Tombazosana;
4) Ghizzi Elisabetta: Sant'Ambrogio Valpolicella (2° rep.);
5) Pachera Norma: San Zeno di Montagna;
6) Visioli Adele: Selva di Progno.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 20 novembre 1957

Il prefetto: GAIA

(6774)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.